

Associazione Nazionale Marinai d'Italia

Gruppo "Ivo Borghetti" Lerici

REGOLAMENTO CATENARIA

Edizione 2009

Aggiornamenti:

VARIANTE n. 1 del 16.12.2009

Modifica degli articoli 8 - 9 - 13 - 16.

VARIANTE n. 2 del 9.6.2015

Modifica degli articoli 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19.

Articolo 1

Gruppo A.N.M.I. Costituzione e sede

Il Gruppo "Ivo Borghetti" (di seguito denominato Gruppo), facente parte della struttura organica dell' Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.), è stato costituito nel gennaio 1970 ed ha sede in Lerici, Via San Francesco 14. Il Gruppo, inserito nella citata Associazione Nazionale e sottoposto alla vigilanza del competente Ministero della Difesa, svolge la propria attività secondo lo spirito che anima la Marina Militare e con la quale ha il dovere di collaborare pienamente. E' apolitico e senza fini di lucro e, pertanto, tale norma statutaria implica sia per gli Organi Sociali che per tutti i Soci, il divieto di coinvolgere l'Associazione nell'attività politica dei partiti e di promuovere o gestire attività che comportino benefici di natura materiale e commerciale.

Si rende necessario evidenziare ai Soci assegnatari di posto barca che la gestione della catenaria è solo una attività conseguente all'esistenza stessa del Gruppo A.N.M.I. il quale ha per scopo di rappresentare ed attivare i principi che regolano lo statuto di un'Associazione d'Arma.

Tale caratteristica obbliga ogni Socio assegnatario di posto barca, a partecipare maggiormente alla vita associativa del Gruppo e, in tal modo, a rendersi partecipe a quelle manifestazioni ed attività non specificatamente collegate alla catenaria, quali le attività di collaborazione con la Marina Militare, le assemblee e riunioni dei Soci, le gite sociali, la frequentazione della sede e quant'altro possa consolidare la condizione di associato del nostro Gruppo e migliorare così la conoscenza e la solidarietà fra i Soci.

In base all'osservanza delle disposizioni dello Statuto e delle direttive locali di Regione e Comune, Autorità che hanno concesso l'utilizzo della catenaria di cui al presente Regolamento, nel merito della posizione e dei conseguenti diritti dei Soci, si precisa che l'assegnazione dei posti barca sarà stabilita secondo criteri di preferenza in relazione alla residenza del Socio ed alla sua

partecipazione alle attività istituzionali e/o sociali, come meglio specificato nel successivo articolo 8. Nessuna preferenza potrà, invece, essere riportata alla precedente posizione militare del Socio.

Articolo 2

Sezione Nautica del Gruppo

Per la promozione di attività ricreative/sportive, con mirato riferimento a quelle nautiche e marinarie è istituita la “Sezione Nautica del Gruppo A.N.M.I. di Lerici” la cui gestione è affidata ad un Comitato presieduto dal Presidente del Gruppo e composto da 2 (due) membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza assoluta. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Gruppo che, in tale contesto, non ha diritto di voto.

La gestione di detta attività potrà essere anche affidata ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della Navigazione, fermo restando che il soggetto terzo affidatario deve essere persona di sicura affidabilità, iscritta al Gruppo da almeno 5 (cinque anni).

All’atto della costituzione della Sezione Nautica, il Comitato, sulla base della situazione esistente, deve istituire:

1. il “Registro dei Soci naviganti” in cui sono registrati i soci assegnatari di posto barca, per ognuno dei quali deve risultare, oltre ai dati personali e quelli di iscrizione al Gruppo, anche il documento di proprietà dell’unità da diporto opportunamente corredato della relativa foto e scheda tecnica;
2. la “lista di attesa” dei soci che hanno fatto richiesta di assegnazione del posto barca, in ordine di punteggio come risultante ai sensi del successivo articolo 8 e suddivisa per tipo di ormeggio richiesto (5-7-9 metri);
3. la “lista di attesa stagionale” dei soci che richiedono, secondo le modalità del successivo articolo 9, un ormeggio provvisorio.
- 4.

Articolo 3

Catenaria: atto di concessione e scopo

Con atto di concessione n.164/95 del 25 Maggio 1991, intestato congiuntamente al Gruppo A.N.M.I. di Lerici ed alla Lega Navale Italiana di Lerici, la Capitaneria di Porto di La Spezia ha rilasciato una concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel porticciolo di Lerici di mq. 11.405, di cui mq. 5.355 riservato al Gruppo e nel cui ambito, a seguito di delibera del 8 Marzo 1991 del Consiglio Direttivo in carica, a propria cura e spesa, l’Associazione ha realizzato una Catenaria per l’ormeggio e lo stazionamento delle unità da diporto dei propri Soci.

Nel rispetto dello Statuto dell’ A.N.M.I., il Gruppo, tramite la Sezione Nautica ed il suo Comitato, si prefigge i seguenti scopi:

1. Favorire e promuovere le attività diportistiche e nautiche dei Soci;
2. Mantenere e sviluppare, anche attraverso attività didattiche ed iniziative dei Soci la coscienza e la cultura marinara;
3. Incentivare nei giovani lo spirito e la solidarietà marinara indirizzando il loro interesse professionale verso la Marina Militare e quella Mercantile;
4. Stimolare l’interesse dei Soci per l’ambiente e l’ecologia del mare.

La concessione è soggetta al regime amministrativo previsto dal Codice della Navigazione e dalla Legge 84/93 e, pertanto, può essere soggetta a revoca.

Articolo 4

Struttura della Catenaria

La catenaria, ubicata all'estremità nord-ovest del porticciolo di Lerici, è strutturata per file numerate dalla n. 1 alla n. 6 a partire dalla linea di costa, che consentono l'ormeggio e lo stazionamento di unità da diporto, di diverse lunghezze, dei soli Soci A.N.M.I. di Lerici per mezzo di adeguate catenarie e ritenute di prora e di poppa; le unità che possono ormeggiare e stazionare in esse sono:

- Fila dalla n.1 alla n.4: n. 97 unità da 5 (cinque) mt di lunghezza;
 - Fila n. 5: n. 19 unità da 7 (sette) mt. di lunghezza;
 - Fila n. 6: n. 16 unità da 9 (nove) mt di lunghezza;
- per complessivi 132 posti barca.

Relativamente all'ormeggio dei natanti è consentito un margine di tolleranza non superiore al 10% della lunghezza massima prevista per la rispettiva fila. Detto margine si intende calcolato avendo quale riferimento la lunghezza fuori tutto (L.O.A.) del natante (compresa, quindi, ogni e qualsivoglia appendice con esclusione del solo motore fuoribordo).

Per effetto di detti margini alla catenaria è ammesso l'ormeggio e lo stazionamento di unità da diporto delle seguenti lunghezze massime:

- file da mt. 5: mt. 5,50;
- fila da mt. 7: mt. 7,70;
- fila da mt. 9: mt. 9,90.

Per gli usi del Gruppo è riservato un ormeggio nelle file da 5 (cinque) metri

Articolo 5

Nostromo della catenaria

Al controllo, sorveglianza e sicurezza delle ritenute di ormeggio e delle attrezzature della catenaria è addetto un Socio, di provate capacità e qualità marinare avente l'incarico di Nostromo del Gruppo il cui recapito telefonico è reperibile in Segreteria ed al quale i Soci assegnatari possono richiedere la necessaria consulenza per qualsiasi problema ed aspetto connesso con l'ormeggio e lo stazionamento delle unità.

Il Consiglio direttivo del Gruppo può affidare l'attività di cui al precedente capoverso ad apposita ditta/società/cooperativa, regolata da apposito contratto.

I compiti del Nostromo sono i seguenti:

1. vigilanza e controllo generale del campo boe;
2. vigilanza e controllo nei confronti della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione del campo boe. Nel merito, il Presidente del Gruppo autorizzerà il pagamento delle fatture emesse dalla ditta solo a seguito dell'assicurazione, da parte del Nostromo e del Comitato, che i lavori fatturati siano stati eseguiti conformemente all'incarico ricevuto;
3. consulenza ai soci per la realizzazione degli ormeggi e per la soluzione di eventuali problemi;
4. esecuzione, a carico del socio richiedente, dei lavori necessari per la realizzazione delle ritenute d'ormeggio o la pulizia delle cime d'ormeggio dalla boa alla barca;
5. pulizia meccanica con idonei strumenti delle cime d'ormeggio delle boe (dalla catenaria alla boa) e degli ormeggi di poppa, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
6. verifica e controllo delle ritenute d'ormeggio delle singole imbarcazioni. Qualora le attrezzature non fossero ritenute idonee il Nostromo dovrà segnalarlo al socio assegnatario e, per

conoscenza , al Comitato. Se tale richiamo non dovesse avere effetto, il Comitato della Sezione Nautica provvederà, tramite lettera, ad intimare al socio di provvedere entro un termine stabilito, pena la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del presente Regolamento;

Per qualsivoglia problema e/o aspetto connesso all'uso ed all'efficienza delle attrezzature della Catenaria, alle barche di traghettamento di proprietà del Gruppo ed al Servizio di traghettamento i Soci assegnatari potranno rivolgersi direttamente al Nostromo, ovvero, tramite la Segreteria del Gruppo, al Comitato della Sezione Nautica.

Qualora l'attività disciplinata dal presente articolo venisse affidata ad apposita ditta, società o cooperativa specializzata, i compiti affidati si intendono quelli previsti dal relativo contratto, che saranno comunicati ai soci assegnatari, unitamente alle modalità di contatto con la ditta incaricata.

Articolo 6 **Limiti dimensionali e di peso delle Unità ammessi nella Catenaria**

Per motivi di sicurezza della struttura della Catenaria e, pertanto, degli ormeggi e dello stazionamento delle unità, nonché per garantire la necessaria sicurezza di manovra delle unità nei movimenti di entrata ed uscita da e per lo specchio d'acqua della catenaria, non devono essere superati i limiti dimensionali e di peso riportati nella sotto indicata tabella, con l'eccezione delle eventuali tolleranze sulla lunghezza, come regolamentate al precedente art. 4:

FASCE CATENARIA	LUNGH. AMMESSA	LARGH. AMMESSA	PESO MASSIMO
Metri 5	da 3.50 a 5.50	mt. 2.10	0.80 tonn.
Metri 7	da 5.00 a 7.70	mt. 2.70	2.20 tonn.
Metri 9	da 7.00 a 9.90	mt. 3.50	3.50 tonn.

Il mancato rispetto delle suddette dimensioni limite o la non corretta dichiarazione di detti limiti è motivo di revoca del posto barca.

Eventuali posizioni pregresse in contrasto con quanto indicato nella precedente tabella, saranno singolarmente ed eccezionalmente valutate dal Consiglio Direttivo a seguito di una relazione e del relativo parere del Comitato; le decisioni assunte e le eventuali condizioni/prescrizioni, saranno comunicate per iscritto al socio assegnatario. La regolarizzazione dovrà essere comunque richiesta entro il 30 aprile 2009.

Articolo 7 **Assegnazione e cambio dei posti - barca**

L'assegnazione iniziale dei posti barca è stata operata, a sorteggio, durante l'assemblea generale dei Soci dell'aprile 1991 fra i Soci stessi che avevano presentato domanda di assegnazione di posto barca e provveduto al pagamento della quota di acquisto delle attrezzature nonché di quella di gestione annuale.

I Soci che intendono ottenere l'assegnazione di un posto barca devono presentare apposita domanda nella quale, oltre a specificare la fila di ormeggio interessata, si impegnano:

- ad osservare e rispettare il presente Regolamento;
- a versare sia la quota di acquisto delle attrezzature che quella di gestione annuale;
- a rinnovare l'iscrizione al gruppo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;

- a confermare entro tale data, per iscritto, la richiesta di posto barca definitivo, versando una quota forfetaria di Euro 10,00 (dieci);
- a presentare, su richiesta del Consiglio Direttivo, la documentazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto, mediante l'esibizione di copia della licenza di navigazione, se trattasi di imbarcazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso trattasi di natante.

La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio e con il possesso di altro posto barca in una diversa catenaria nella marina di Lerici, sarà inserita, dopo il nulla osta del Consiglio Direttivo, in apposita lista di attesa, che sarà aggiornata, a cura del Comitato, con l'aggiunta del punteggio acquisito nell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno e tenuta a disposizione dei Soci presso la Segreteria; la data del protocollo di ricezione della domanda, la residenza ed il punteggio così come calcolato con le regole di cui al successivo articolo 8, rappresentano gli unici titoli di priorità e preferenza.

A parità di punteggio saranno titoli di preferenza nell'ordine:

1. la residenza;
2. il possesso di seconda casa nel Comune di Lerici;
3. la data di assunzione a protocollo della domanda.

La domanda di assegnazione del posto barca può essere presentata dai Soci che risultano iscritti al Gruppo A.N.M.I. di Lerici da almeno un anno, se Soci Effettivi o Ordinari ovvero da almeno tre anni se Soci delle altre categorie.

Il costo iniziale del posto barca è stabilita, sino al 31-12-2015, come segue:

- Per gli ormeggi da metri 5.....Euro 700.00
- Per gli ormeggi da metri 7.....Euro 1.150.00
- Per gli ormeggi da metri 9.....Euro 1.550.00

Nel corso della prima riunione dell'anno, il Consiglio Direttivo stabilirà il coefficiente di aggiornamento della quota per l'anno in corso.

Al Socio viene data anche la possibilità di poter cambiare posto barca; per tale esigenza lo stesso è tenuto a presentare al Gruppo apposita domanda che, se accettata, sarà posta in apposita lista di attesa; in questo caso la data di protocollo di ricezione della domanda rappresenterà l'unico diritto di priorità e preferenza; a parità di data si terranno presenti, nell'ordine, residenza del socio o il possesso di una seconda casa nel Comune di Lerici.

Si precisa comunque che nel caso in cui si rendesse disponibile un posto barca, lo stesso verrà assegnato tenendo conto:

- prima delle richieste di cambio di posto barca;
- successivamente della graduatoria della lista di attesa.

Articolo 8

Punteggi validi ai fini della graduatoria

Al fine di conseguire gli scopi sociali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la registrazione del Socio nella lista di attesa avverrà tramite un punteggio così calcolato:

punteggio acquisito per posizione

- soci effettivi punti 5
- soci altre categorie e patronesse punti 2
- per ogni anno di iscrizione al gruppo punti 1
- per ogni anno dalla data della domanda punti 1

punteggi acquisiti per merito

- partecipazione al Raduno Nazionale punti 10
- partecipazione alla messa ed al pranzo di Santa Barbara punti 5
- partecipazione ad attività istituzionali punti 5
- partecipazione ad attività sociali punti 2
- partecipazione attività Quadrato Marinai punti 1

ai fini dei punteggi di cui sopra, la partecipazione si intende, quando previsto, in “divisa sociale” (abito scuro - solino – basco - decorazioni).

In merito all’assegnazione dei punteggi ed al fine di evitare contestazioni e/o fraintendimenti, il socio interessato dovrà accertarsi che la propria presenza alla manifestazione sia stata registrata in Segreteria entro i 15 (quindici) giorni successivi all’evento.

Trascorso inutilmente tale termine, il punteggio non potrà più essere rivendicato.

Articolo 9

Utilizzo del posto barca - Assegnazione provvisoria

Il titolare dell’assegnazione deve utilizzare il proprio posto barca. Per motivi di forza maggiore lo stesso potrà proporre al Gruppo istanza di non utilizzo dell’ormeggio per l’anno in corso, precisando di renderlo disponibile per assegnazione provvisoria un altro socio.

Nel caso di assegnazione provvisoria, al socio titolare del posto barca messo a disposizione, sarà rimborsata una quota forfetaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le domande per assegnazione provvisoria saranno accettate dal primo giorno di apertura della segreteria nel mese di gennaio; le stesse saranno protocollate ed inserite in una apposita lista cronologica in attesa di conoscere la disponibilità di posti provvisori.

Anche per le assegnazioni provvisorie la domanda può essere presentata dai Soci che risultano iscritti al Gruppo A.N.M.I. di Lerici da almeno un anno, se Soci Effettivi o Ordinari ovvero da almeno tre anni se Soci delle altre categorie, con possibilità di deroga, fermo restando la prioritaria iscrizione al Gruppo, in caso di disponibilità di posti superiore alla richiesta.

Articolo 10

Revoca del posto barca

La revoca del posto barca potrà avvenire a seguito di:

1. rinuncia da parte del Socio assegnatario;
2. mancato rinnovo del tesseramento al Gruppo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
3. possesso di un secondo posto barca nella marina di Lerici;
4. cessione del posto barca a terzo, anche se Socio ed anche se a titolo gratuito;
5. incuria e trascuratezza dell’ormeggio e stazionamento dell’unità; in tal circostanza la revoca del posto barca diventerà esecutiva trascorsi 7 (sette) giorni dalla ricezione della raccomandata AR., contenente un richiamo scritto da parte della Presidenza del Gruppo.

6. morte del Socio assegnatario; in tal caso il posto barca può essere trasferito ad uno degli eredi legittimi con il benessere degli altri eredi e semprechè il subentrante intenda essere ammesso come Socio, e ne abbia le condizioni.
7. mancato utilizzo del posto barca, qualora il Socio assegnatario non utilizzi il posto barca per un periodo superiore all'anno solare, senza aver ottenuto preventivamente appropriata autorizzazione. In tal caso, la revoca sarà notificata a mezzo a mezzo raccomandata A.R..
8. ormeggio di unità diversa da quella dichiarata inizialmente e contestualmente al versamento delle quote di gestione e del servizio traghettamento;
9. revoca della concessione dello specchio acqueo da parte dell'Autorità Marittima; in tale evenienza ogni Socio assegnatario contribuirà, in quota parte, alle spese per la rimozione delle attrezzature.

Articolo 11

Assicurazione della catenaria

La catenaria è coperta da polizza assicurativa contro danni alle unità derivanti da anomalie, mal funzionamento e rotture delle attrezzature di ormeggio presenti sotto il livello del mare. Al verificarsi del danno il Socio interessato deve darne, entro e non oltre tre giorni dall'avvenimento, comunicazione scritta, corredata per quanto possibile di fotografie, al Gruppo che provvederà a notificare l'evento alla Compagnia Assicuratrice.

I danni derivanti da mal funzionamento, inconvenienti o avarie delle attrezzature delle unità, connessi sia a difetti, inadeguatezza dei materiali o a trascuratezza dello stato di ormeggio e stazionamento delle stesse, non sono coperte da assicurazione. Non sono, altresì coperti da assicurazione i furti ed i danni causati alle unità da estranei.

I danni conseguenti a collisioni e/o urti per mareggiate e altro, fra le unità debbono essere definiti direttamente dai Soci coinvolti attraverso le proprie assicurazioni RC obbligatorie.

Il Socio assegnatario di posto barca, con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Regolamento, dichiara di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Gruppo per quei danni comunque verificatisi alla propria unità, che non dovessero essere indennizzati dalla Compagnia di assicurazione o indennizzati solo parzialmente.

Articolo 12

Norme di comportamento nell'ambito della catenaria

Motivi di sicurezza verso le persone e le unità presenti, l'osservanza delle disposizioni dettate dall'Autorità Marittima, il rispetto dell'ambiente marino, la cultura marinara e la condotta in linea con lo spirito e gli scopi dell'Associazione, vincolano i Soci assegnatari di posti barca e loro famigliari e/o ospiti, all'assoluta osservanza dei seguenti comportamenti da tenere all'interno della catenaria:

1. non pulire le sentine della propria barca con scarico fuoribordo e non gettare in mare immondizie o sostanze di qualsivoglia natura e stato che, comunque, possano provocare inquinamento o insudiciamento del mare;
2. ormeggiare la propria barca, sempre munita del contrassegno del Gruppo dell'anno in corso, secondo le regole di arte marinara equipaggiandola, altresì di idonei parabordi ed evitando di lasciarla piena di acqua piovana o di mare eventualmente imbarcata;
3. non cambiare il proprio posto barca con quello di altro Socio assegnatario, senza la necessaria autorizzazione da parte del Gruppo e non cedere, a nessun titolo, il proprio posto barca ad altri Soci o a persone estranee all'Associazione;

4. non manomettere o modificare le ritenute d'ormeggio di prora o di poppa e/o aggiungere altre ritenute senza il benestare da parte del Nostromo del Gruppo evitando di lasciare penzoli di ormeggio in bando e galleggianti;
5. non lasciare incustodita la propria barca durante lunghi periodi di assenza del Socio da Lerici; in tal caso è opportuno incaricare della guardiania un altro Socio, dandone informazione e recapito al Gruppo;
6. utilizzare la barca di servizio a remi solo per il tempo strettamente necessario per il trasferimento del Socio/i alla/e propria/e unità, avendo cura di riportarla al suo posto di ormeggio e ormeggiata a regola d'arte; si precisa, inoltre, che su detta barca non possono prendere posto né i familiari né persone che non sono Soci;
7. per quanto non espressamente indicato si deve far riferimento all'Ordinanza della Capitaneria di porto che disciplina le attività balneari, in quanto applicabile.

Il mancato rispetto dei suddetti doveri e obblighi può comportare, dopo un primo richiamo formale, a mezzo comunicazione A.R., la revoca del posto barca nonché il risarcimento di eventuali danni e/o multe e/o spese postali e/o altri addebiti di qualsiasi natura imputati al Gruppo.

Articolo 13 **Quote annuali e sanzioni**

Le quote annuali, con esclusione del servizio di traghettamento, sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo del Gruppo; il computo delle quote annuali deriva dai sotto indicati costi rilevati nel precedente biennio e/o previsti per l'anno interessato:

1. canone per l'occupazione dello specchio acqueo;
2. canone per il pontile Calata Mazzini
3. assicurazione della catenaria, sede e Nostromo;
4. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature della catenaria;
5. servizi di sorveglianza e controllo delle attrezzature della catenaria (nostromo);
6. servizio di vigilanza notturna della catenaria,
7. quota affitto e manutenzione sede,
8. spese postali, telefoniche e di Segreteria;
9. quote annuali per le due unità di proprietà del Gruppo;
10. quota posto barca di servizio (nostromo)
11. spese impreviste e varie eventuali.
12. la tassa sui rifiuti solidi urbani;

Il termine di pagamento della quota annuale è il 30 aprile; per i pagamenti in ritardo si applicano le seguenti maggiorazioni:

- entro il 15 maggio il 20%
- entro il 15 giugno il 40%
- entro il 30 giugno il 100%

Trascorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun pagamento, il Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata A.R., provvederà a revocare l'assegnazione del posto barca, ed il Socio interessato, di conseguenza, entro dieci giorni dalla ricezione, dovrà liberare l'ormeggio.

Articolo 14 **Doveri del socio assegnatario**

Il Socio assegnatario e quelli assegnatari stagionali, ad ogni variazione della propria imbarcazione e prima della messa a mare della stessa, devono notificare al Gruppo le caratteristiche della stessa e del motore, il numero della polizza assicurativa R.C., la denominazione della relativa Compagnia di

assicurazione nonché la documentazione attestante la proprietà così come specificato al precedente articolo 7, la fotocopia della polizza di assicurazione.

Si precisa che in caso di cambiamento dell'unità il Socio deve, per mantenere lo stesso ormeggio, rispettare i limiti dimensionali e di peso disposti dai precedenti articoli 4 e 6; l'acquisto di una imbarcazione di dimensioni superiori non vincola in alcun modo il Gruppo nei confronti dell'assegnatario che potrà, per l'eventuale cambiamento di ormeggio, presentare apposita domanda che, assunta a protocollo, sarà inserita nella lista di attesa relativa.

Il Socio assegnatario e quelli assegnatari stagionali hanno l'obbligo di esporre, di poppa alla propria unità, il contrassegno annuale, di appartenenza alla catenaria del Gruppo; tale obbligo è conseguenza di quello a carico del Gruppo che prevede la comunicazione annuale alle Autorità competenti dell'elenco dei Soci assegnatari di posti barca con il relativo numero di boa. Ogni addebito a carico del Gruppo elevato per tale omissione, sarà imputato al Socio interessato.

Articolo 15 Comproprietà delle unità

L'eventuale comproprietà della stessa unità da parte di più Soci dovrà essere sempre documentata mediante:

1. presentazione di copia autentica della licenza di navigazione, se trattasi di imbarcazione;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nei modi e nelle forme previste dalla legge, se trattasi di natante. A tal fine si precisa che non potrà in nessun caso essere accettata l'autocertificazione.
3. copia della polizza RCA intestata ad entrambi i proprietari

Resta inteso che assegnatario del posto barca rimarrà il solo il Socio che è titolare della concessione del posto barca; non è ammesso, pertanto, il passaggio della titolarità del posto barca tra i comproprietari, anche nel caso in cui il socio titolare dovesse cedere tutta la sua parte di proprietà all'altro Socio. Tale caso è motivo di revoca del posto barca.

Articolo 16 Raccomandazioni

Come è ben noto a tutti i Soci assegnatari di posto barca, nonostante la sistemazione definitiva del molo, il porticciolo di Lerici non offre adeguata protezione alla Catenaria del Gruppo dalle mareggiate dei settori meridionali ed occidentali - in aggiunta a ciò, l'azione di insabbiamento in atto lungo il lato nord della linea di costa rende ancora più esposte le barche stazionanti nella prima fila (verso terra).

In considerazione di ciò, si raccomanda:

1. rimessare le barche a terra a fine stagione estiva;
2. svuotate sempre dall'acqua le imbarcazioni ormeggiate in Catenaria;
3. controllare con continuità lo stato delle ritenute di ormeggio e quello delle attrezzature delle unità (bitte, golfari e maniglioni ecc.);
4. avanzare al Gruppo formale richiesta di autorizzazione a spostare la propria barca in zona più interna limitatamente al periodo invernale; tale autorizzazione sarà concessa subordinatamente alla disponibilità da parte dei Soci assegnatari di posti barca più interni. Le eventuali spese di spostamento o di cambio o di adattamento delle ritenute di ormeggio

sono a carico del Socio richiedente; si evidenzia, comunque, che il cambiamento sarà limitato al periodo di disponibilità del titolare, scaduto il quale il posto barca deve essere lasciato libero;

5. Qualora si verificasse la necessità per un socio di dover utilizzare un ormeggio durante il periodo invernale, potrà essere avanzata, in qualsiasi momento, istanza di utilizzo di un ormeggio tra quelli messi a disposizione invernale e non già utilizzato. La richiesta di assegnazione di ormeggio provvisorio invernale, da presentare personalmente alla Segreteria, dovrà contenere esplicita dichiarazione di manleva di responsabilità del Gruppo per eventuali danni che dovessero verificarsi e che non siano coperti dall'assicurazione della catenaria. L'ormeggio dovrà essere liberato entro la data di fine della disponibilità. Anche in questo caso tutte le eventuali spese sono a carico del socio assegnatario provvisorio.

Le spese postali connesse alla gestione della catenaria ed alle comunicazioni per richiami sanzioni e tutto quant'altro derivante da comportamenti non in linea con il presente Regolamento, sono a carico del Socio assegnatario interessato.

Articolo 17 **Servizio di traghettamento**

Il servizio di traghettamento viene appaltato dal Gruppo a ditta abilitata a tale attività; ogni responsabilità derivante dal trasporto dei Soci, familiari e/o ospiti fa capo alla suddetta ditta. Ogni Socio all'imbarco dovrà presentare o la tessera d'iscrizione al Gruppo o apposito tesserino rilasciato dalla ditta sopraindicata.

Nel caso in cui il servizio di traghettamento venisse attivato ed organizzato direttamente dal Gruppo, sulle barche destinate al servizio potranno essere imbarcati e trasportati a titolo gratuito, i soli Soci regolarmente iscritti al Gruppo.

Articolo 18 **Deroghe**

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di deliberare l'assegnazione di posti barca in deroga alla lista di attesa di cui al terzo capoverso dell'articolo 7 del presente Regolamento, nel caso di Soci che si siano particolarmente distinti sia nelle attività del Gruppo sia in ogni altra occasione tendente ad esaltare il Gruppo stesso ed il suo operato nei confronti della Marina Militare e delle Autorità civili e militari, con particolare riferimento agli scopi dell'Associazione, sintetizzati nell'articolo 3.

Il Consiglio si riserva altresì la possibilità di autorizzare la sosta di unità di peso eccedente quello previsto nella tabella di cui all'articolo 6, su istanza del socio interessato ed a seguito di relazione e parere del Comitato; le decisioni assunte e le eventuali condizioni/prescrizioni, saranno comunicate per iscritto al socio assegnatario, cui saranno addebitate, a fondo perduto, tutte le spese necessarie per gli eventuali lavori di messa in sicurezza dell'ormeggio.

Articolo 19 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, che si compone di 19 articoli, è un aggiornamento dell'edizione 2009, variante 1.

Ai Soci assegnatari di posto barca sia definitivo che provvisorio, all'atto del pagamento del canone previsto per l'anno 2016, sarà richiesta la sottoscrizione di apposita formale dichiarazione di presa conoscenza del presente Regolamento, con contemporaneo impegno alla piena osservanza e

rispetto dello stesso. Analogo impegno sarà richiesto ai nuovi assegnatari, sia definitivi che provvisori.

La lista di attesa sarà predisposta, secondo la procedura di cui all'art.8, entro il 31 Marzo 2009.